



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Decreto ex art. 28 L. 300/70

Il Giudice Dr.ssa Eleonora De Carlo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 163/2018 RGL pendente

tra

C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa, (Confederazione Unitaria di Base Trasporti),

E

SEA S.p.a.

sciogliendo la riserva assunta, sentiti i procuratori delle parti che discutevano la causa e concludevano come da verbale di udienza, così provvede;

FATTO E DIRITTO

Con il depositato ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa ha convenuto in giudizio SEA S.p.a., chiedendo al Giudice di dichiarare *“antisindacale il comportamento di SEA Spa descritto in narrativa e consistito:*

- *mancata convocazione della RSU come organismo collegiale per la stipulazione dell'accordo aziendale 30 ottobre 2017;*
- *e comunque nella esclusione delle RSU di CUB Trasporti dalle trattative conclusive che hanno portato alla stipulazione del medesimo contratto collettivo per il settore della sicurezza SEA;*
- *nel considerare perfezionato e già applicabile l'accordo del 30.10.2017 senza aver coinvolto preventivamente le RSU e in particolare i membri della R.S.U. eletti nella lista di CUB Trasporti;*
- *nel ritenere tale accordo efficace erga omnes e quindi applicabile anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati firmatari ed in particolare agli iscritti di CUB Trasporti;*
- *e conseguentemente adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno allo scopo di rimuovere gli effetti delle condotte antisindacali sopra descritte e in particolare:*



· *inibire a Sea spa l'applicazione dell'accordo 30.10.2017 a tutti i propri dipendenti (e in subordine almeno a quelli iscritti a CUB Trasporti o comunque dissenzienti rispetto all'accordo) revocando le disposizioni già assunte per gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate;*

· *ordinare a Sea spa di astenersi in futuro dall'escludere la RSU e comunque i membri della componente RSU di CUB Trasporti dalle trattative aventi ad oggetto materia a questa delegata dal CCNL;*

· *condannare la convenuta ad affiggere il decreto di condanna nelle bacheche aziendali"; con vittoria di spese.*

Si è costituita SEA S.p.a., eccependo la carenza di legittimazione attiva, contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

Veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. All'udienza di discussione, SEA S.p.a. produceva copia del nuovo accordo siglato il 21.2.18, chiedendo quindi il rigetto del ricorso per carenza di attualità della condotta antisindacale. Parte ricorrente produceva e mail di convocazione e la risposta della R.S.U. CUB, opponendosi al rigetto del ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso, ad eccezione della prima domanda di inibitoria. In via subordinata, parte ricorrente chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna di parte resistente alle spese, stante la soccombenza virtuale. I procuratori delle parti discutevano quindi la causa, concludendo come in atti. Il Giudice si riservava.

Preliminarmente, deve essere rigettata la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva dei CUB TRASPORTI. Sul punto, il Giudice condivide quanto già statuito sul punto dalla giurisprudenza che riteneva la sussistenza in capo a C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa dei necessari requisiti per la proposizione di ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori. In particolare, in procedimento di repressione della condotta antisindacale, il Tribunale di Busto Arsizio Sezione Lavoro emetteva il decreto n. 3214/2014 dell'1/08/2014 RG n. 971/2014, le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., secondo cui *"Deve ritenersi, preliminarmente, la legittimazione attiva ex art. 28 della legge n. 300/1970 del sindacato ricorrente, come già ritenuto da questo Tribunale (decreti del 28.12.2011, 19.5.2009, 17.4.2010 e sentenza n. 35/2010 – doc. n. 1 fasc. ricorrente), stante la dimensione nazionale ex art. 19 della legge n. 300/1970 del sindacato ricorrente, la sua*



consistenza e l'effettività dell'azione unitaria, con particolare riferimento alla documentazione prodotta relativa all'organizzazione di numerose azioni di difesa dei lavoratori sia a livello nazionale che presso l'unità produttiva di Malpensa, compresa la cessione del ramo d'azienda proprio a Dea Servizi (doc. da n. 1 a n. 8 fasc. ricorrente), nonché ulteriore accordo del 19.12.2013 (doc. n. 13 fasc. ricorrente).

Il sindacato ricorrente ha provato l'attività svolta presso lo scalo di Malpensa con organizzazione di numerose azioni di difesa dei lavoratori con particolare attenzione sia all'eccessivo ricorso a forme di lavoro precario, sia a problemi occupazionali connessi ai frequenti cambi di appalto, anche con riferimento alla vicenda relativa alla riduzione della forza lavoro presso gli aeroporti di Malpensa e Linate della società di noleggio autovetture Avis Budget Italia s.p.a., con procedura di mobilità aperta il 20.5.2013 ed esternalizzazione di parte dell'attività connessa alla cura, spostamento e pulizia delle varie auto destinate al noleggio, mediante contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con Dea Servizi s.r.l., dove il sindacato ricorrente ha partecipato agli incontri tenutisi anche in sede ministeriale, organizzando anche assemblee retribuite dei lavoratori Avis presso Malpensa, lavoratori appartenenti al ramo ceduto a Dea Servizi s.r.l., e siglando l'accordo conclusivo del 17.10.2013, quale unica organizzazione sindacale (doc. da n. 1a a n. 8), nonché altro accordo del 19.12.2013 (doc. n. 13 fasc. ricorrente)". Nella presente controversia, analogamente, C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa produceva ampia documentazione che attestava la sua dimensione nazionale e l'effettività dell'azione sindacale svolta (docc. a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9).

Respinta l'eccezione preliminare sollevata da SEA S.p.a., contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente in sede di discussione, il ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori non può essere rigettato per carenza di attualità della condotta antisindacale. Infatti, tale situazione è ricollegata da SEA S.p.a. all'intervenuto accordo del 21.2.18, fatto sopravvenuto rispetto all'instaurazione della causa, il quale non pregiudica il requisito dell'attualità della condotta: quest'ultimo, infatti, deve essere valutato al momento del deposito del ricorso. La sopravvenienza del nuovo accordo, che "assorbe e sostituisce l'accordo del 30 10 17, costituendo nuova regolamentazione della materia", determina, invece, la cessazione della materia del contendere, dovendosi considerare che l'accordo del 30 10 17, dalle cui modalità di formazione e dalla cui efficacia, è insorta la controversia, è stato di fatto ratificato dalla sopravvenuta iniziativa di SEA S.p.a. Quest'ultima, in data anteriore alla fissata udienza di discussione convocava, infatti, a mezzo e mail anche la parte ricorrente all'incontro



avente ad oggetto *“interventi organizzativi nel reparto security”*. Come osservato, in risposta alla predetta convocazione, *“l’oggetto della riunione (interventi organizzativi nel reparto security), pur non menzionandolo, non può che fare seguito ed essere applicativa dell’accordo avente lo stesso oggetto siglato il 30.10 17 (...) la cui validità è stata contestata dal nostro sindacato”*. Con il suo operato la società ha rimosso di fatto quelle condizioni che avevano determinato le contestazioni di C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa, pervenendo alla sottoscrizione, anche da parte di membri R.S.U., di un accordo, che, seppur riproduttivo nei contenuti del precedente, è scevro di quei vizi evidenziati da C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa. Ne discende la necessaria dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pur dovendosi procedere comunque alla delibazione dei fatti di causa al fine della decisione in ordine alla soccombenza virtuale necessaria per il riparto delle spese.

A tal fine, deve osservarsi, nel merito, che i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono documentali.

C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa si duole, in primo luogo, della mancata convocazione della RSU come organismo collegiale per l’incontro del 30.10.17, che portava, in pari data, alla stipulazione dell’accordo aziendale per il settore della sicurezza SEA. Parte ricorrente lamenta inoltre, l’esclusione dei membri delle RSU eletti nelle liste di CUB Trasporti dalle trattative di cui al medesimo incontro. Inoltre, parte ricorrente contesta la pretesa di SEA S.p.a. di applicare tale accordo a tutti gli addetti del settore sicurezza degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa riconosce che la trattativa sfociata nell’accordo del 30 ottobre scorso, iniziata il 18 luglio 2017 *“vedeva la presenza delle RSU con l’assistenza delle sopraindicate strutture territoriali”*. Parte ricorrente, portatrice di una posizione critica nei confronti del contenuto dell’accordo in questione, dà atto in ricorso che le trattative erano proseguite il 19 ottobre 2017 con la medesima partecipazione di R.S.U. e organizzazioni sindacali territoriali. Ebbene, C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa contesta la mancata convocazione della RSU come organismo collegiale per il successivo incontro del 30 ottobre 2017, occasione nella quale l’accordo veniva sottoscritto. C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa rappresentava alla società, fin con la lettera del 2 novembre 2017, l’esclusione del proprio componente RSU, oltre che dell’intero coordinamento RSU.

Dato atto delle contestazioni di parte ricorrente, in fatto, deve rilevarsi che, il 30 ottobre 2017, veniva sottoscritto in Linate il verbale di accordo tra SEA S.p.a. e le



segreterie regionali territoriali di sei organizzazioni sindacali (doc. 3 fascicolo di parte resistente), avente ad oggetto la riorganizzazione del reparto security. L'Accordo del 30 ottobre 2017 verte in materia demandata alla contrattazione collettiva aziendale, con la conseguente legittimazione a negoziare delle RSU d'intesa o congiuntamente alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. Infatti, nel contratto collettivo nazionale del lavoro prodotto da parte ricorrente, si legge che "*in ogni caso le intese modificative sono negoziate con le Rappresentanze Sindacali costituite su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il C.C.N.L. operanti in azienda d'intesa ovvero congiuntamente con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria ovvero con le articolazioni organizzative competenti delle corrispondenti organizzazioni sindacali espressione delle federazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L.*" (documento 8 fascicolo di parte ricorrente). A fronte di tali previsioni, emerge l'indiscutibile ruolo delle rappresentanze sindacali nella contrattazione anche sull'oggetto dell'accordo del 30.10.17.

A fronte della prima contestazione di parte ricorrente sulla mancata convocazione delle RSU all'incontro del 30 ottobre, la società allega che "*Nella prassi delle relazioni sindacali in essere all'interno di Sea, quando le Parti devono incontrarsi per la negoziazione di eventuali accordi, la Società contatta, senza particolari formalità (in genere telefonicamente), i rappresentanti sindacali territoriali, i quali, a loro volta, avvertono i componenti della RSU dell'incontro fissato con l'azienda.*

8) *Così è avvenuto anche in occasione dei tre incontri (tenutisi, rispettivamente, il 18 luglio, il 19 ottobre ed il 30 ottobre 2017) che hanno portato alla conclusione dell'Accordo aziendale del 30 ottobre 2017, oggetto del presente giudizio*" (Memoria pagina 3). La società inoltre, deduce che "*Al terzo incontro (quello del 30 ottobre 2017), invece, si sono presentati solo i rappresentanti territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi (alcuni dei quali, peraltro, sono anche membri della RSU), i quali hanno riferito alla società che avrebbero sottoposto alla RSU l'accordo che fosse stato eventualmente raggiunto tra le Parti (...)*" (Memoria pagina 3). SEA S.p.a. riconosce comunque in memoria che "*Il CCNL di categoria attribuisce congiuntamente alle RSU ed alle organizzazioni sindacali territoriali la legittimazione a negoziare gli accordi aziendali, tanto è vero che prevede espressamente che la contrattazione aziendale "dovrà svolgersi con le RSA o RSU presenti in azienda d'intesa ovvero congiuntamente con le strutture territoriali appartenenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL (doc. n. 2)"* Memoria pagina 3). Ancora in memoria si legge che "*E'*



pacifico in causa che, sia ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, sia ai sensi del contratto collettivo applicabile, la contrattazione aziendale deve svolgersi "con le RSA e RSU presenti in azienda d'intesa ovvero congiuntamente con le strutture territoriali appartenenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL" (cfr. doc. n. 5). Dunque, la legittimazione a negoziare l'Accordo del 30 ottobre 2017 per cui è causa era in capo alla RSU Sea, nonché alle organizzazioni territoriali" (memoria pagg. 11 - 12).

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi la virtuale fondatezza delle doglianze espresse da parte ricorrente. Infatti, pur dovendosi dare atto che la disciplina collettiva richiamata non prevede specifiche formalità con riguardo alle modalità di convocazione, la prassi aziendale riferita dalla società di contattare, *"senza particolari formalità (in genere telefonicamente), i rappresentanti sindacali territoriali, i quali, a loro volta, avvertono i componenti della RSU dell'incontro fissato con l'azienda"* è idonea a garantire la partecipazione delle parti legittimate alla trattativa, nella misura in cui perviene al risultato di consentire la partecipazione delle R.S.U., la cui convocazione non può essere pretermessa. È pacifico, invece, che, all'incontro del 30 ottobre 2017, i rappresentanti RSU facenti riferimento a C.U.B. TRASPORTI non hanno partecipato, né risultano essere stati convocati all'incontro. SEA S.p.a. ammette che *"CUB Trasporti non era stata convocata per l'incontro del 30 ottobre 2017 (in quanto sindacato non riconosciuto dalla società)"*: la mancata convocazione del rappresentante di C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa quale componente R.S.U., alla trattativa predetta, nonostante la legittimazione a partecipare all'incontro, è in danno non solo del singolo sindacato ricorrente ma anche della R.S.U. quale organo collegiale. Ne discende che tale condotta di SEA S.p.a. riveste virtualmente il carattere della antisindacalità, in quanto condotta limitativa dell'esercizio dell'attività sindacale.

L'ulteriore contestazione da parte di C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa attiene alle modalità di formazione della maggioranza R.S.U.: *"nei giorni successivi, facevano in modo che, alla spicciolata e senza alcuna convocazione e confronto collettivo nel quale portare avanti una discussione in vista della formazione della volontà collettiva, diversi membri delle RSU (ne risultano una decina ma non è stato possibile verificarne più esattamente il numero perché il testo firmato non è nella disponibilità di questa OS) provvedessero alla sottoscrizione, individuale, separata e in fasi successive, dell'accordo 30 ottobre 2017"* (ricorso pag. 4). Sul punto, la società richiama il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 (Accordo



Interconfederale), secondo cui *“le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse a maggioranza”*. SEA S.p.a. evidenzia che tale previsione non comprende alcuna formalità per la formazione della maggioranza, disconoscendo l'applicabilità nei suoi confronti del regolamento R.S.U. prodotto da parte ricorrente (doc. 12 fascicolo di parte ricorrente), i cui effetti potrebbero eventualmente spiegarsi solo nei rapporti interni tra le organizzazioni sindacali componenti la RSU.

Ebbene, pur dovendosi dare atto della carenza di disciplina specifica ulteriore rispetto a quella sopra menzionata, deve considerarsi che l'assunzione di decisioni a maggioranza nell'ambito di un organo collegiale determina la formazione di una volontà che sia dell'organo collegiale e non dei singoli componenti. Nel caso di specie, l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo sindacale da parte di questi ultimi che aderivano allo stesso, nei giorni successivi al 30 10 17, mediante presentazione spontanea e individuale presso l'ufficio relazioni industriali di SEA S.p.a., impone di escludere che si sia costituita una volontà collegiale. Infatti, solo per sommatoria le adesioni dei singoli integrano una maggioranza della R.S.U., senza che possa in tal modo ritenersi formato un intento comune. Sulla questione, è pertinente il richiamo di parte ricorrente a quanto statuito dalla Cassazione, per i principi di diritto dalla stessa affermati: *“In tema di validità delle deliberazioni degli organi collegiali, quali nella specie le rappresentanze sindacali unitarie, le questioni relative alla ritualità della convocazione dell'organo, se pur attinenti ad un profilo formale dell'adottanda delibera, assumono rilievo sostanziale, in quanto le modalità della convocazione (ovvero l'omessa convocazione) refluiscono sulla regolare formazione del consesso e sulla regolare formazione delle deliberazioni assunte”* (Cassazione Sez. L., Sentenza n. 13240 del 09/06/2009). Ne discende la virtuale soccombenza di SEA S.p.a. anche sotto tale profilo, stante la cessazione della materia del contendere.

Le violazioni predette, attinenti alla fase della gestione della trattativa per mancata convocazione all'incontro del 30 10 17 della R.S.U. e per l'esclusione delle R.S.U. C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa da tale incontro, nonché attinenti alle modalità di formazione della maggioranza di cui sopra, virtualmente integrano la fondatezza del ricorso per antisindacalità delle predette condotte di SEA S.p.a.

La cessazione della materia del contendere investe anche l'unica inibitoria rispetto alla quale C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa insisteva, ossia di *“ordinare a Sea spa di astenersi in futuro dall'escludere la RSU e comunque i membri*



della componente RSU di CUB Trasporti dalle trattative aventi ad oggetto materia a questa delegata dal C.C.N.L.". Infatti, nel caso di specie, la mancata convocazione di C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa alla trattativa è condotta non più persistente a fronte della successiva convocazione del 20.2.18 anche di C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa e dell'ammissione della necessaria partecipazione delle R.S.U. alla contrattazione oggetto di causa, circostanze che rimuovono incertezza ed effetti durevoli rispetto a quanto occorso in relazione all'incontro del 30 10 17.

Per le ragioni esposte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Stante l'accertata soccombenza virtuale di SEA S.p.a., in applicazione dell'art. 91 cpc, SEA S.p.a. deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa, determinate in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, tenuto conto della complessità della causa e del valore indeterminato della stessa.

PQM

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

CONDANNA

SEA S.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di C.U.B. TRASPORTI di Milano - Linate e Malpensa, determinate in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 05/03/2018

Il Giudice

Dr.ssa Eleonora De Carlo

